



Cod.Fisc. 00098000698

COMUNE DI CHIETI

V SETTORE LL.PP.

Prot.n. **Prot.N. GE 2019/0059791**

del

02 SET. 2019

Spett.le PARCO DELLA MEMORIA Srl
parcodellamemoria@pec.it

Oggetto: Project financing per la “Realizzazione e gestione nuovo cimitero in Chieti Scalo”.
Conferenza dei servizi – Approvazione progetto esecutivo.

Con la presente si rimette copia del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo
(determinazione n.608 del 30.08.2019).

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing/Paolo INTORBIDA



COMUNE DI CHIETI

5° SETTORE LL.PP.

5° SERVIZIO - SUPPORTO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. **608** DEL **30 AGO, 2019**

Reg. 5° Settore protocollo n. **378** del **28 AGO, 2019**

Oggetto: Project financing per la "Realizzazione e gestione nuovo cimitero in Chieti Scalo".
Approvazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori e gestione nuovo Cimitero della Società di Progetto "Parco della Mamoria – Chieti Scalo Srl" già costituenda ATI SOCOMER Grandi Lavori srl (Capogruppo), Electra Sannio S.r.l. (mandante), Edilizia Musicco S.a.s. (mandante), De Girolamo S.r.l. (mandante) e Mi.Ru. Soc. Coop. (mandante) - CUP E79D11000280005 - CIG 3994886C34.

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE LL.PP.

Anche in qualità di Responsabile del Procedimento, premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 564 del 16.06.2011 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Realizzazione e gestione nuovo cimitero in Chieti Scalo" dell'importo di € 14.081.000,00, da realizzarsi mediante "Project financing" di cui all'art. 153 del D. Lgs. n. 163/2006;
- che, pertanto, con delibera di Consiglio Comunale n. 248 del 09.09.2011 si è provveduto ad apportare la modifica al suddetto Programma Triennale inserendo, nell'annualità 2011, l'intervento di "Realizzazione e gestione nuovo cimitero in Chieti Scalo";
- che con successiva delibera di Giunta Comunale n. 894 del 28.02.2012 è stato riapprovato lo studio di fattibilità del suddetto intervento per delle modifiche non sostanziali che principalmente riguardano l'esatta delimitazione della fascia di rispetto, per un maggior dettaglio del quadro economico, ed al fine di comporlo di tutti gli elaborati di cui all'art.14 del nuovo D.P.R. n. 207/10 D.P.R.;
- che con note del 29.02.2012 prot. nn. 13702, 13716, 13708, del 01.03.2012 prot. n. 13769, del 09.03.2012 prot. n. 15808, sono state effettuate le comunicazioni di avvio del procedimento relative sia al vincolo preordinato all'esproprio sia al vincolo conformativo-fascia di rispetto;
- che l'Enel distribuzione, a seguito di convocazione alla conferenza dei servizi per l'approvazione della variante al P.R.G., con nota del 08.10/2012, acquisita dall'Ente con prot. n. 63856, precisava che la soluzione tecnica per spostamento della linea elettrica area interferente con l'opera a realizzarsi sarebbe stata individuata sulla base dei progetti definitivi autorizzati;
- che con delibera di C.C. n. 380/2012 è stata deliberata l'adozione della variante specifica al PRG relativa alla localizzazione del nuovo cimitero in Chieti Scalo;
- che in data 29.04.2013 è stata adottata la delibera di C.C. n. 488 di controdeduzioni alle osservazioni;
- che in data 07.08.2013 è stata approvata la delibera di C.C. n.524 di approvazione della variante specifica al PRG relativa alla localizzazione del nuovo cimitero;
- che a seguito di gara aperta, conclusasi il 6 marzo 2013, svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., (stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara), la miglior offerta è risultata essere quella con punteggio finale pari a 87,65/100 della Costituenda ATI Socomer Grandi Lavori Srl (capogruppo), Electra Sannio S.r.l. (mandante), Edilizia Musicco S.a.s. (mandante), De Girolamo S.r.l. (mandante) e Mi.Ru. Soc. Coop. (mandante), prescelta pertanto quale promotore;
- che alla predetta costituenda ATI, si è richiesto con nota dell'8 luglio 2013 prot.n.37320, ai sensi dei commi 3 e 10 dell'art.153 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e come previsto nel bando di gara, di apportare delle

modifiche al progetto preliminare offerto con conseguente adeguamento del Piano Economico Finanziario;

608

Preso atto dell'accettazione da parte del promotore prescelto di apportare al progetto preliminare da esso presentato tutte le modifiche necessarie e di adeguare il Piano Economico Finanziario, conformemente alla vigente normativa, con determina n. 1339 dell'8 agosto 2013 si è proceduto, fatte le necessarie verifiche ed anche ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, ad aggiudicare la concessione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione e gestione del nuovo cimitero in favore della costituenda ATI SOCOMER Grandi Lavori srl (Capogruppo), Electra Sannio S.r.l. (mandante), Edilizia Musicco S.a.s. (mandante), De Girolamo S.r.l. (mandante) e Mi.Ru. Soc. Coop. (mandante);

Dato atto che in data 4 e 29 settembre 2013, ai sensi dell'art. 14 bis della L. n. 241/90, si sono tenute apposite conferenze dei servizi per l'esame congiunto del progetto preliminare, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri le concessioni le autorizzazioni, comunque denominati, richiesti dalle normative vigenti;

Visto il provvedimento conclusivo delle conferenze dei servizi del 04.10.2013, a firma del responsabile Unico del Procedimento, con esito favorevole nel rispetto delle prescrizioni impartite dai rispettivi Enti nei propri pareri.

Acquisita anche la relazione di valutazione del rischio archeologico in data 08.10.2013 così come richiesto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Regionale, con nota acquisita al prot. del Settore LL.PP. in data 27.09.2013;

Preso atto del progetto preliminare proposto dal promotore, con le modifiche richieste e della verifica ex art.44 e seguenti del DPR 207/2010, vista la relazione tecnica di asseverazione a firma del professionista incaricato dal costituendo RTI, acquisita in data 09/05/2014, con determinazione n. 960 dell'11 luglio 2014 è stato approvato il predetto progetto preliminare.

Dato atto:

- che in data 4 maggio 2015 l'aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 ha costituito apposita Società di progetto denominata "Parco della Memoria – Chieti Scalo Srl" giusta atto per Notar Paolo Morelli di Napoli Rep. 132135;
- che in data 11 giugno 2015 rep.n. 1378 è stato sottoscritto il contratto di concessione con la suddetta società "Parco della Memoria – Chieti Scalo Srl";
- che in data 27 ottobre 2015, la concessionaria ha rimesso il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, integrato con successiva nota del 30.12.2015;
- che in data 24 marzo 2016, a seguito di apposita conferenza dei servizi propedeutica all'approvazione del progetto definitivo, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ha emesso il relativo provvedimento conclusivo, dichiarando detta conferenza dei servizi, conclusasi con esito positivo;
- che detta concessionaria, in qualità di Autorità espropriante, delegata ex art. 19 del suddetto contratto all'esecuzione della procedura espropriativa, a mezzo del Responsabile del Procedimento per la predetta procedura espropriativa Dott. Gerardo Alfano, ha adempiuto alle formalità previste dall'art. 16 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., (deposito del progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti ai fini degli espropri; avviso ai proprietari dell'area esproprianda e dell'area ricadente nella fascia di rispetto, relative pubblicazioni dell'avvio del procedimento di esproprio) e a tutti gli atti prescritti;

Considerato:

- che alle osservazioni pervenute da parte dei proprietari dei terreni ricadenti l'area, la predetta delegata Autorità espropriante, ha dato riscontro con proprie controdeduzioni con note dell'01.08.2016 prot. nn. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54;
- che a queste ultime è seguita nota dello studio legale Avv. Rocco Baldassini con la quale alcuni dei proprietari, nel contestare le predette controdeduzioni, si sono comunque dichiarati disponibili a collaborare per raggiungere un accordo bonario.

Vista la nota, trasmessa a mezzo di posta certificata in data 15 settembre 2016 prot. n. 2016/47155, della concessionaria il Parco della Memoria la quale, in qualità di autorità espropriante, espone tutte le formalità espletate e sopra riferite relative gli espropri, ha ritenuto concluso il procedimento propedeutico all'approvazione del progetto definitivo;

Vista la verifica al predetto progetto redatta ai sensi degli artt. 44 e segg. del DPR n. 207/06 dalla Società Valcom Srl e rimessa solo in data 22 dicembre 2016 prot. n. 69077, unitamente a n. 1 copia del progetto definitivo con gli elaborati aggiornati e con le integrazioni richieste nel corso della verifica;

608

Ritenuto dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, essere nei termini per l'emanazione del provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e poter procedere all'approvazione del progetto definitivo avendo acquisito come sopra detto la verifica al progetto in data 22 dicembre 2016, riconosciuta altresì l'urgenza e la indifferibilità dell'opera, in considerazione della indisponibilità di sepolture nel Cimitero di Sant'Anna a seguito della non ampliabilità dello stesso, con determinazione n.36/2017 è stato approvato il predetto progetto definitivo;

Considerato che in fase di conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo, conclusasi come sopra detto positivamente:

- la Società Snam Rete Gas, aveva reso parere di massima favorevole, a condizione che venissero verificate in modo puntuale le interferenze con le proprie condotte e/o impianti in esercizio, mediante un sopralluogo congiunto, indispensabile per esaminare le soluzioni tecniche, per il loro superamento;
- allo stesso modo si erano espressi, e-Distribuzione, il Consorzio di Bonifica e l'ACA;

Preso atto:

- che la concessionaria ha effettuato i predetti congiunti sopralluoghi, all'esito dei quali, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dai suddetti enti, si è reso necessario prevedere gli interventi e le opere necessarie per la risoluzione delle suddette interferenze e, conseguentemente, rimodulare il progetto definitivo dell'Opera da realizzarsi formalmente approvato e già esaminato dagli enti in indirizzo;
- in particolare, che per l'esecuzione degli interventi finalizzati alla risoluzione dell'interferenza con il metanodotto di proprietà della SNAM Rete Gas è stato necessario ampliare l'area oggetto di esproprio per consentire la riallocazione delle infrastrutture interferenti con l'Opera a realizzarsi;
- che conseguentemente, in data 09.10.2017 la concessionaria ha rimesso il progetto definitivo rimodulato con la previsione degli interventi per la risoluzione delle interferenze.

Ritenuto opportuno e necessario procedere all'acquisizione di nuovi pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, al progetto così come rimodulato per effetto delle prescrizioni scaturenti dai sopralluoghi richiesti in fase di conferenza dei servizi, considerata la particolare complessità della determinazione da assumere, per il giorno 20 novembre 2017 è stata convocata nuova conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14 ter, legge n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto:

- che la predetta conferenza si è conclusa positivamente alla luce dei pareri positivi espressi dai partecipanti, ritenuti prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascun ente coinvolto rispetto all'oggetto della decisione;
- che copia del verbale di conferenza è stata regolarmente trasmessa a mezzo di posta certificata, a tutti gli enti coinvolti;
- che in data 10.01.2018 è stata adottata la determinazione di conclusione positiva di conferenza dei servizi;
- che copia ne è stata trasmessa a mezzo di posta certificata, a tutti gli enti coinvolti;

Preso atto:

- che la concessionaria, in qualità di Autorità espropriante, delegata ex art.19 del suddetto contratto, all'esecuzione della procedura espropriativa, ha nuovamente adempiuto alle formalità previste dall'art. 16 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., e a tutti gli atti prescritti;
- che alle osservazioni pervenute da parte di un proprietario dei terreni ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale, la predetta delegata Autorità, di concerto con il responsabile delegato del Comune, ha consentito allo stesso l'accesso agli atti, presso gli uffici Comunali, come da verbale del 16.01.2018;

Vista la nota, trasmessa a mezzo di posta certificata in data 6 febbraio 2018 prot. n. 2018/8989, dalla concessionaria il Parco della Memoria la quale, in qualità di autorità espropriante, espone tutte le formalità espletate e sopra riferite relative gli espropri, ha ritenuto concluso il procedimento propedeutico all'approvazione del progetto definitivo rimodulato;

Visto il nuovo rapporto conclusivo di verifica del rimodulato progetto definitivo, rilasciato dalla Società Ingegneria e Sviluppo Srl di San Vitaliano e trasmesso a mezzo di posta certificata in data 31.01.2018 acquisito al prot.n. 2018/7532;

Considerato che con la sopra citata delibera di C.C. n. 524 del 07.08.2013 è stato istituito il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione del nuovo cimitero in Chieti Scalo;

608

Dato atto che con determinazione n. 178 del 1 marzo 2018:

- è stato riapprovato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, così come rimodulato per le motivazioni sopra esposte;
- si è dato atto che ai sensi degli artt. 12 e 17, D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. lo stesso, ha comportato la reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e che l'opera è urgente ed indifferibile in considerazione della indisponibilità di sepolture nel Cimitero di Sant'Anna a seguito della non ampliabilità dello stesso;
- si è stabilito, per le motivazioni tutte ivi espresse, in anni 5 prorogabili - ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - il termine entro il quale, la delegata Autorità espropriante, deve emanare i decreti di esproprio;

Dato altresì atto che in data 22 settembre 2018 la concessionaria ha trasmesso la prima versione del progetto esecutivo, unitamente al rapporto di verifica;

Visto il progetto esecutivo, con le necessarie integrazioni, rimesso dalla concessionaria, a mezzo del progettista incaricato, in data 22.03.2019;

Considerato:

- che in fase di redazione del predetto progetto esecutivo, durante lo svolgimento di indagini per la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici, è stata rilevata l'esistenza di una condotta Enel non segnalata né graficamente né plani metricamente, valutata l'importanza della condotta rinvenuta, il giorno 17 aprile 2019, previa convocazione, si è tenuta una conferenza di servizi decisoria ex art.14, L. n. 241/90 e s.m.i., al fine di acquisire anche l'assenso da parte della Società Enel Green Power SpA.;
- che a tal fine la concessionaria, come sopra detto ha rimesso integrazione al progetto esecutivo;
- che detta conferenza si è conclusa positivamente giusto provvedimento prot. n. 38934 del 04.06.2019 a firma del Responsabile del Procedimento, regolarmente trasmessa e consegnata in pari data, a tutti gli enti interessati, a mezzo di posta certificata;

Visto l'aggiornamento del rapporto di verifica, acquisito in data 3 luglio 2019 al prot. n. 46836;

Viste le successive integrazioni al progetto esecutivo, richieste con nota del 30.07.2019 prot. n. 52955, per delle riscontrate incongruenze non sostanziali tra le due copie trasmesse al Comune e rimesse in data 14 agosto 2019 prot. n. 56273.

Vista la validazione del progetto esecutivo, prot. n. 58272 del 27.08.2019, effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, poter approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 1, comma 9 lettera e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e titolare dell'ufficio, e di aver preso atto delle prescrizioni del piano anticorruzione e di attuarne le misure (giusta Delibera di G.M. n. 691/2019) e tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare e di aver rispettato i tempi di procedimento amministrativo come disciplinati nel piano anticorruzione o come stabiliti dalla L. n. 241/90;


Visti:

- Il D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.;
- Il D.Lgs n. 163/2006;
- Il D.P.R. n.207/2010;
- Il D.Lgs n. 267/2000;

1. di approvare il progetto esecutivo del progetto di finanza denominato "Realizzazione e gestione nuovo cimitero in Chieti Scalo";
2. di trasmettere il presente provvedimento alla concessionaria per i successivi adempimenti;
3. di dare atto che trattasi di progetto di finanza interamente finanziato con capitale privato senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del 5° Settore LL.PP. e di trasmetterlo alla Segreteria Generale per la sua registrazione, non comportando impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Claudio FEDELE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRIGENTE DEL 5° SETTORE LL.PP.

Ing. Paolo INTORBIDA



SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO DETERMINAZIONI
N. 608 del 30 AGO. 2019
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi (dal 30 agosto al 13 settembre 2019).

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 30 agosto 2019



Il Funzionario

Dott. Antonio Notturmo



